

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CGF**  
**(2012/2013)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL**  
**COM. UFF. N. 301/CGF – RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 2012**

## **COLLEGIO**

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Franco Massi, Dott. Antonio Patierno – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

### **1) RICORSO CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI €10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **DELL'INIBIZIONE PER MESI DUE AL SIG. CALIUMI CLAUDIO (LEGALE**

**RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CARPI F.C. 1909 S.R.L.),**  
**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE**  
**RISPETTIVAMENTE:**

- **PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;**
- **PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 6981/176 PF 11-12/SP/FDA DEL 4.4.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 94/CDN dell'8.5.2012)**

Con preannuncio di reclamo del 9.5.2012 la società Carpi F.C. 1909 S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Di seguito, in sintesi, i fatti.

La società Carpi F.C. 1909, essendo impossibilitata a svolgere l'attività sportiva nell'impianto di sua proprietà a causa di lavori di manutenzione straordinaria, presentava all'A.C. Reggiana 1919 S.p.A. una richiesta di autorizzazione a poter svolgere suddetta attività presso lo stadio Giglio, di proprietà del curatore fallimentare della società Mirabello 2000 S.p.A. e concesso in uso alla stessa società di Reggio Emilia.

L'A.C. Reggiana 1919, in data 29.6.2011, inviava alla Lega Calcio e, per conoscenza, alla Commissione Criteri Infrastrutturali e alla Società Carpi una nota con cui esprimeva parere favorevole alla concessione in uso dell'impianto in favore della società modenese.

La Commissione Criteri Infrastrutturali riscontrava che la società Carpi F.C. 1909 depositava la documentazione comprovante la disponibilità del sopraccitato impianto – rilasciata dal curatore del fallimento Mirabello 2000 – soltanto in data 12 luglio, in violazione del termine del 30.6.2011 imposto dal Titolo II, punto 1) del Sistema Licenze Nazionali e rimetteva gli atti alla Procura Federale la quale deferiva il sig. Claudio Caliumi, legale rappresentante della società all'epoca dei fatti, per violazione di quanto disposto dal Titolo II, punto 1) del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011 e la società Carpi F.C. 1909 S.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S..

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la delibera in epigrafe indicata, infliggeva al Caliumi la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e alla società l'ammenda di €10.000,00.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 28.5.2012, un'ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva di aver adempiuto con la massima diligenza possibile agli obblighi previsti dal Titolo II, punto 1) del Sistema Licenze Nazionali, laddove viene richiesto di presentare la documentazione comprovante *“un contratto, una convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare”*, giacchè aveva richiesto all'A.C. Reggiana 1919 S.p.A. la disponibilità dello Stadio Giglio di Reggio Emilia per la stagione sportiva 2011/2012 che si era espressa positivamente in data 29.6.2011. L'autorizzazione a poter usare l'impianto era stata richiesta alla Reggiana in virtù dell'atto con cui il curatore del fallimento Mirabello 2000, proprietario dello stesso, ne aveva concesso l'uso alla sopracitata Reggiana rendendola, di fatto, titolare di ogni diritto sul bene (come si può evincere dal fatto che veniva riconosciuta alla società di Reggio Emilia la facoltà di organizzare manifestazioni o concerti all'interno dell'impianto o dalla circostanza che la società Carpi corrisponde alla stessa Reggiana i canoni pattuiti per l'utilizzo dello stadio). Si sosteneva, ancora, che il curatore fallimentare, nel suo atto del 12.7.2011, si limitava a *“prendere atto”* di quanto richiesto dalla società Carpi e *“nulla oppone”* a che la stessa utilizzi lo stadio Giglio *“già concesso in uso all'Associazione Calcio Reggiana 1919”*, la quale, di fronte alla richiesta della reclamante, non rispondeva di non poter disporre del bene ma, addirittura, concedeva l'autorizzazione all'utilizzo dello stadio. Non c'è motivo per cui la società reclamante avrebbe dovuto richiedere la documentazione ad un soggetto giuridico che si era precedentemente spogliato del potere sul bene immobile, concedendo tutti i diritti sullo stesso alla società Reggiana.

Si chiedeva l'annullamento delle sanzioni inflitte con la decisione di primo grado.

All'odierna camera di consiglio comparivano, per essere sentiti dal collegio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l'Avv. Stefano Vitale per delega dell'Avv. Mattia Grassani, difensore della Società Carpi F.C. 1909 S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte visto il disposto del Titolo II, punto 1), lettera b) del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011;

- considerato che la locuzione *“documento equivalente”* citata nella sopracitata norma può intendersi riferita anche all'atto con cui l'A.C. Reggiana 1919 S.p.A. comunicava la concessione in uso dell'impianto Giglio in favore della società Carpi F.C. 1909 S.r.l. giacchè la successiva *“presa d'atto”* non sembra aggiungere nulla, dal punto di vista giuridico, ad un atto che può essere ritenuto già perfetto;

- considerato, altresì, che la formalizzazione del citato atto concessorio senza alcuna riserva può aver ingenerato un legittimo affidamento nel concessionario, il quale sembrerebbe essersi attivato per ottenere la menzionata *“presa d'atto”* solo a fronte di perplessità espresse dalla Commissione Criteri Infrastrutturali accoglie il ricorso in epigrafe.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 di Carpi (Modena) annullando le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO SIG. BUGLIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2012 INFLITTA SEGUITO GARA DI RITORNO DELLA SEMIFINALE PLAY-OFF CASALE/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012** – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. 223/DIV del 28.5.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012, a seguito della gara di Play-Off Casale/Virtus Entella del 27.5.2012, ha inflitto all'allenatore del Casale Calcio S.r.l. Francesco Buglio la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2012 *“perché al termine della gara avvicinava l'arbitro e dopo avergli rivolto reiterate frasi offensive e minacciose tentava di aggredirlo, a ciò impedito dall'intervento di altri tesserati; lo stesso comunque insisteva nel suo atteggiamento gravemente offensivo verso*

l'arbitro fino all'ingresso negli spogliatoi, reiterandolo ulteriormente negli spogliatoi anche in momenti successivi”.

Il tesserato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Andrianopoli, ha proposto ricorso avverso tale decisione chiedendo l'annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della stessa a squalifica per 2 gare effettive.

Il ricorrente ha contestualizzato gli avvenimenti per evidenziare come la sanzione irrogata sia eccessiva e sproporzionata rispetto all'effettiva offensività del comportamento.

Ha evidenziato, tra l'altro, il contesto fortemente emotivo in cui la squadra si sarebbe trovata ad affrontare la gara per la delicata situazione societaria, e che il suo contegno, per quanto veemente, non sarebbe stato né violento né minaccioso.

Ha dedotto l'eccessività e la sproporzione della sanzione sulla base di una valutazione sia intrinseca sia estrinseca, ponendo in rilievo, da un lato, che le affermazioni rivolte al direttore di gara denoterebbero non tanto violenza ed aggressività, quanto amarezza e delusione, laddove la sanzione irrogata sembrerebbe quasi individuare la persona del signor Buglio come unico responsabile di eventi obiettivamente incresciosi ma attribuibili esclusivamente al comportamento della società, della tifoseria ed in parte anche dei calciatori, dall'altro, che, non avendo egli attinto alla persona del direttore di gara né tentato di farlo, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva e sproporzionata anche in relazione alla giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva consolidatasi in casi analoghi.

Dal rapporto dell'arbitro, signor Francesco Castrignanò, emerge che “al termine dell'incontro, facevo rientro negli spogliatoi grazie all'aiuto di agenti di polizia; subito dopo il triplice fischio, venivo infatti avvicinato da numerosi tesserati dell'A.S. Casale Calcio (calciatori e dirigenti) in particolare l'allenatore (Buglio Francesco) il quale tentava più volte di aggredirmi ma veniva bloccato e dagli agenti di polizia accorsi sul posto e dagli steward presenti nell'impianto. In particolare il signor Buglio mi rivolgeva frasi del tipo: ‘Hai rovinato il lavoro di un anno!! Hai rovinato me e la mia famiglia, fatti avvicinare b.....! Sei una merda, figlio di p.....’. Nonostante i diversi tentativi da parte delle forze dell'ordine e degli steward di allontanarlo e distoglierlo dal suo intento, e date le difficoltà nel raggiungere il tunnel conducente negli spogliatoi per il sopraggiungere di numerosi altri giocatori locali, molti dei quali privi di maglia, osservavo il signor Buglio inseguirmi ed urlarmi frasi irrispettose (‘bastardo, ci hai rovinato’)”.

Dal rapporto dell'ispettore tecnico Alberto Fardin emerge che “al fischio finale calciatori e allenatore del Casale raggiungevano in massa l'arbitro tentando di accerchiarlo” e che negli spogliatoi “Anche l'allenatore del Casale si lamentava ad alta voce verso l'arbitro: ‘hai rovinato un anno di lavoro di questi ragazzi’, ‘Se ha la coscienza a posto non esce scortato!’, ‘Adesso a questo signore daranno una promozione!’, ‘Dovete arrestare lui, non noi’.”

Circostanze analoghe emergono dal rapporto dell'ispettore amministrativo Davide Massarani.

Il Commissiona di campo, inoltre, ha fatto presente che: “Al termine della gara in seguito ai tempi di recupero l'allenatore del Casale signor Francesco Buglio si avvicinava all'arbitro con scopi di contatto fisico non riuscendoci per il cordone protettivo che in quel momento la Polizia di Stato aveva assunto”.

I collaboratori della Procura Federale, infine, hanno evidenziato che “L'allenatore del Casale, sig. Buglio Francesco, si contraddistingueva altresì per le proteste e, visibilmente alterato, tentava di aggredire fisicamente l'Arbitro, non riuscendovi solamente per l'intervento della Forza Pubblica. Il medesimo allenatore, signor Buglio Francesco, continuava negli spogliatoi ad inveire ripetutamente e per lungo tempo nei confronti degli Ufficiali di gara, riuscendosi a calmare solamente dopo circa un'ora dal termine della partita”.

L'art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce che i rapporti dell'arbitro, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso di specie, non può sussistere dubbio, in quanto chiaramente desumibile dal rapporto dell'arbitro e dagli altri rapporti citati, che il signor Buglio si sia reso responsabile di un tentativo di aggressione fisica nei confronti dell'arbitro al termine della gara, non andato a buon fine

per l'intervento delle Forze dell'ordine e degli steward, e di reiterate frasi oltraggiose ed offensive sia al termine della gara che al rientro negli spogliatoi.

La notevole gravità della condotta del tesserato, pertanto, può ritenersi oggettivamente accertata.

La sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2012, vale a dire per sette mesi, tuttavia, appare sproporzionata in relazione alle circostanze in cui sono maturati gli incresciosi eventi.

In primo luogo, la dinamica della gara che, fino al gol del pareggio ottenuto dalla Virtus Entella al termine di un consistente periodo di recupero, avrebbe visto qualificarsi per la finale dei Play-Off il Casale Calcio, se non può assolutamente giustificare la condotta posta in essere, può però essere tenuta in considerazione ai fini della delusione e dell'amarezza che hanno investito l'allenatore del Casale sinor Francesco Buglio.

In tale contesto, che ne mitiga la gravità da un punto di vista soggettivo, vanno più propriamente collocate le espressioni notevolmente irriguardose ed offensive pronunciate dall'interessato.

Nondimeno, la sanzione deve essere quantificata in modo decisamente significativo in ragione del fatto che il signor Buglio non si è limitato alle "esternazioni" verbali, ma ha anche tentato di aggredire l'arbitro, venendo a ciò impedito dall'intervento degli agenti di polizia e degli steward.

Di talché, considerate le eccezionali circostanze in cui la condotta è stata posta in essere e tenuto conto del fatto che, sebbene tentata, l'aggressione nei confronti del direttore di gara non è stata consumata, la Corte accoglie parzialmente il ricorso ritenendo equo ridurre di due mesi la sanzione della squalifica irrogata al sig. Francesco Buglio, portando la stessa da 7 a 5 mesi.

Pertanto, riduce al 31 ottobre 2012 la sanzione della squalifica inflitta.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Buglio Francesco riducendo al 31.10.2012 la sanzione della squalifica inflittagli.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 10 luglio 2012**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete